

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'art. 3 del D.lgs. 81/2008 per l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del D.lgs. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che integra e corregge il D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 26 aprile 1974, n.191, recante prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n.469, recante Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n.191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria ;

Visto il Decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto il Decreto legislativo 24 marzo 2011 n° 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, che modifica il Decreto legislativo 10 agosto 2007 n° 162 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il Decreto 24 gennaio 2011 n° 19 recante regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto 15 luglio 2003, n° 388 ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri del Lavoro e della Salute

SEZIONE I
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, si intende:

- a) “infrastruttura ferroviaria“, di seguito denominata “infrastruttura“ la sede ferroviaria costituita da: binari, massicciata, gallerie, stazioni, ponti, armamento, locali tecnici, impianti tecnologici ecc.;
- b) “gestore dell’infrastruttura“: soggetto incaricato in particolare della realizzazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nonché della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria;
- c) “impresa ferroviaria“: qualsiasi impresa pubblica o privata, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
- d) “impianto ferroviario“: complesso di macchine, attrezzature e componenti, ivi inclusi i componenti dell’infrastruttura ferroviaria e quelli per la manutenzione e il ricovero dei rotabili e mezzi d’opera, necessario in maniera diretta all’attuazione della produzione del servizio di trasporto ferroviario e strettamente connesso all’effettuazione dell’esercizio, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) “rotabile“: rotabile ferroviario destinato alla trazione e/o per il trasporto di persone e/o merci che può circolare sull’infrastruttura ferroviaria;
- f) “mezzo d’opera“: macchina operatrice su rotaia, semovente o trainata, comprensiva delle relative attrezzature, utilizzata per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, che può circolare sulla stessa infrastruttura;
- g) “veicoli ferroviari“: l’insieme dei rotabili e dei mezzi d’opera
- h) “ambito ferroviario“: il materiale rotabile, i mezzi d'opera e l’infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie dell’esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all’infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all’esercizio ferroviario;
- i) "contorno di riferimento" (o "sagoma di riferimento dei rotabili"): contorno geometrico preso a riferimento, in sede internazionale, per la determinazione del profilo di costruzione o di carico dei rotabili, al fine di garantire la compatibilità geometrica di questi con il profilo minimo degli ostacoli fissi dell'infrastruttura;
- l) "profilo minimo degli ostacoli fissi": contorno geometrico racchiudente il binario o i binari, all'interno del quale il gestore dell'infrastruttura vieta di impiantare ostacoli fissi di alcun genere

definito in funzione del contorno di riferimento per il materiale rotabile del quale si vuole consentire il transito.

Articolo 2

Campo di applicazione

(art. 1 comma 2 Legge 191/1974; art. 3 comma 2 D.lgs.81/2008)

1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative in ambito ferroviario.
2. Dall'applicazione delle presenti norme sono escluse le attività lavorative svolte nell'ambito delle metropolitane e tranvie .
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE II LUOGHI DI LAVORO

Articolo 3

Applicabilità delle norme del Titolo II del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo II del D.lgs. 81/2008 ed i requisiti specificati nell'Allegato IV del medesimo decreto sono applicabili ai luoghi di lavoro in ambito ferroviario con esclusione del materiale rotabile e salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.

Articolo 4

Accessi e passaggi interni

(art.2 Legge 191/1974)

1. Per gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, attraverso i quali transitano veicoli ferroviari, il datore di lavoro può ammettere il transito contemporaneo del veicolo ferroviario e dei lavoratori in base ai risultati di specifica analisi dei rischi, nella quale saranno valutati tra l'altro la larghezza minima del passaggio, il relativo stato della pavimentazione, la velocità di transito dei veicoli ferroviari e la curvatura della traiettoria percorsa dai veicoli medesimi.

2. In particolare, il passaggio disponibile ai lavoratori deve lasciare un adeguato franco libero dalla sagoma di riferimento dei rotabili ed avere larghezza non inferiore a 0,70 metri in tutto lo sviluppo longitudinale del passaggio. La zona di passaggio deve essere adeguatamente delimitata secondo le norme generali. Inoltre, le strutture delimitanti i passaggi devono distare almeno m 1,58 dal bordo interno della più vicina rotaia.

3. Qualora tali condizioni non sussistano, il transito contemporaneo deve essere vietato e tale divieto deve essere segnalato tramite cartelli e mediante verniciatura degli eventuali ostacoli conformemente alle norme vigenti. Il datore di lavoro deve assicurare comunque che il transito dei lavoratori avvenga in condizioni di sicurezza.

Articolo 5

Aperture e fosse

(art.3 Legge 191/1974; punto 1.5.14.1 Allegato IV D.lgs. 81/2008)

1. Le fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la riparazione di rotabili negli impianti e nei piazzali ferroviari, costruite in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, possono essere prive delle coperture e dei parapetti di cui al D.lgs. 81/2008, Allegato IV, 1.5.14.1 quando la particolarità dei luoghi e degli impianti non rendesse possibile l'adozione delle

sudette protezioni. In tal caso il datore di lavoro deve valutare in relazione allo stato dei luoghi eventuali azioni mitigative del rischio provvedendo comunque alla segnalazione con cartelli di pericolo e se necessario, ad adeguata illuminazione.

Articolo 6 **Illuminazione sussidiaria**

(art.4 Legge 191/1974; punto 1.10.8 Allegato IV D.lgs.81/2008)

1. L'illuminazione sussidiaria per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui al punto 1.10.8 dell'Allegato IV del D.lgs.81/2008, può essere fornita, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili, anche da un impianto mobile o da mezzi portatili.

Articolo 7 **Protezione degli accessi**

(art.5 Legge 191/1974; punto 1.4.14 Allegato IV D.lgs. 81/2008)

1. I portoni destinati al passaggio dei veicoli ferroviari che si aprono a battente devono essere muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.
2. Nel caso in cui le porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio e dei fabbricati in genere, si aprano nella immediata prospicienza dei binari, devono impiantarsi apposite barriere per impedire l'accesso diretto al binario.

Articolo 8 **Segnalazione vie di transito non percorribili**

(art. 6 Legge 191/1974; punto 1.4.16.1 Allegato IV D.lgs. 81/2008)

1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate, se ciò non è possibile devono essere segnalate con cartelli o altri mezzi idonei alle estremità della parte non percorribile ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio. Le disposizioni di cui al punto 1.4.16.1 dell'Allegato IV del D.lgs.81/2008 non si applicano in ambito ferroviario.

Articolo 9 **Piani inclinati**

(art.7 Legge 191/1974; punti 2.10 e 2.11 Parte II Allegato V D.lgs.81/2008)

1. Per i piani inclinati con binari, le disposizioni di cui agli articoli 2.10 e 2.11 della Parte II dell'Allegato V del D.lgs. 81/2008 non si applicano nell'ambito ferroviario, per il quale valgono gli standard tecnici di settore nel rispetto dei seguenti principi:

- deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante le operazioni di lancio;
- nelle selle di lancio devono essere posti appositi cartelli e segnali ottico-acustici che segnalino l'imminenza del lancio; la segnalazione ottica deve rimanere attiva per tutta la fase operativa;
- i convogli stazionati su piazzali o scali ferroviari posti su piani inclinati devono essere adeguatamente immobilizzati.

Articolo 10

(Sentieri, passerelle e luoghi sicuri)

(artt.8, 9, 10 Legge 191/1974; punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.8.5,1.8.6 Allegato IV D.Lgs.81/2008)

1. Al fine di consentire l'invio di lavoratori a piedi parallelamente ai binari lungo le linee della infrastruttura ferroviaria, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in ogni impianto interessato da binari in esercizio, previa osservanza di quanto previsto nei commi seguenti, è necessaria la presenza di sentieri pedonali di larghezza minima di metri 0,60 in buone condizioni di percorribilità. Laddove i sentieri siano realizzati su coperture di canalizzazioni, queste devono garantire continuità, assenza di sconnessioni, resistenza e stabilità al passaggio dei lavoratori. Quando il tracciato del sentiero preveda l'attraversamento dei binari, le relative intersezioni devono essere munite di passatoie a raso. Il gestore dell'infrastruttura deve predisporre idonei schemi dei sentieri pedonali e rendere noti gli stessi ai lavoratori ed ai datori di lavoro interessati. Per i piazzali di ogni impianto tali schemi devono essere riportati su planimetrie in scala idonea ed esposti, almeno per la parte che interessa, in ogni punto dell'impianto in cui ciò sia valutato necessario.

Il gestore dell'infrastruttura deve prevedere idonee piazzole di ricovero opportunamente segnalate lungo i sentieri pedonali, in particolare nei piazzali di stazione.

L'invio dei lavoratori è consentito sui sentieri preesistenti all'entrata in vigore del presente decreto di larghezza inferiore a 0,60 metri e comunque non minore di 0,50 metri, in tal caso il gestore dell'infrastruttura dovrà opportunamente segnalare tale circostanza e prendere idonei provvedimenti organizzativi.

2. L'invio di lavoratori lungo linea all'aperto anche durante il transito dei treni è subordinato alla preventiva valutazione dei rischi ai sensi degli art 17 e 26 c.3 del D.Lgs. 81 / 2008 da parte del gestore dell'infrastruttura con riguardo, tra l'altro, alla specificità dei luoghi, alle condizioni meteorologiche e di visibilità alle eventuali attrezzature di lavoro, alla velocità di transito dei convogli, agli effetti aerodinamici sui lavoratori lungo linea e nelle gallerie secondo quanto previsto dalle STI. La valutazione dei rischi individua tra l'altro le disposizioni di esercizio e le eventuali

limitazioni della velocità di transito quali misure atte alla riduzione del rischio. Non è ammessa la presenza di lavoratori lungo linea per velocità di transito superiori a 250 km/h.

3. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'invio dei lavoratori nei sentieri pedonali lungo la linea con il contemporaneo transito dei treni, è consentito solo se la distanza tra il bordo del rotabile ed il margine più vicino del sentiero, garantisca un franco minimo in ogni caso non inferiore ai valori di cui alla tabella seguente:

franco (mm)	520	620	670	770	870	1270
velocità max esercizio (km/h)	fino a 100	fino a 140	fino a 160	fino a 180	fino a 200	fino a 250

4. L'invio di lavoratori su ponti e viadotti e nelle gallerie, fermo restando quanto prescritto al comma 2, è subordinato inoltre alla presenza di zone sicure come piazzole e slarghi per il ricovero dei lavoratori, muniti di ringhiera e corrimano.

I lavori su ponti e viadotti sono da considerarsi lavori in quota ai sensi del Capo II del D.lgs. 81 / 2008.

5. All'interno delle gallerie, e su ponti e viadotti, i sentieri possono essere anche a distanze inferiori ai valori indicati nella tabella. In tal caso si potrà disporre l'invio di lavoratori unicamente dopo aver messo in atto adeguate misure organizzative tali da garantire che i lavoratori abbiano raggiunto le nicchie, o idonei luoghi sicuri, prima del transito dei treni.

L'invio dei lavoratori nelle gallerie in esercizio, è inoltre subordinato alla verifica, delle ulteriori condizioni:

- esistenza, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, di sentieri pedonali, eventualmente coincidenti con i marciapiedi per l'esodo prescritti dalla normativa nazionale ed europea, tenuti sempre sgombri da materiali;
- esistenza per ogni galleria, di segnalazione della nicchia più vicina;

6. Nei piazzali degli impianti ferroviari, quando due binari adiacenti sono contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari in manovra, con velocità non superiore a 30 km/h, la zona della intervista può essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile uno spazio libero di almeno metri 1,40 rispetto al profilo minimo degli ostacoli fissi (PMO) dei due binari; tale spazio può essere ridotto a metri 0,70 nel caso in cui lo spostamento dei veicoli in manovra, preventivamente annunciato al personale in servizio, avvenga su uno solo dei due binari. Il gestore dell'infrastruttura determina le regole di movimento e di comportamento applicabili in relazione alla specificità dei luoghi.

7. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81 / 2008, il datore di lavoro può consentire l'invio di lavoratori nei luoghi di cui al comma 1, solo dopo avere accertato l'esistenza ed il permanere delle condizioni di percorribilità richieste e l'assunzione delle misure a garanzia della sicurezza; tale accertamento presuppone le opportune operazioni di coordinamento con il gestore dell'infrastruttura.

8. Il datore di lavoro, prima di inviare personale lungo linee e impianti ferroviari deve avere ottemperato alle disposizioni di cui al decreto 24 gennaio 2011, n. 19, “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388” che disciplinano il primo soccorso in ambito ferroviario di cui all’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Articolo 11 **Ostacoli lungo linea**

(artt.11 e 12 Legge 191/1974)

1. La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purché non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili e non costituiscano pregiudizio alla sicurezza delle persone anche al transito dei convogli. Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono comunque essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.

2. Gli ostacoli fissi situati a distanza inferiore a m. 1,50 dalla più vicina rotaia, devono essere tinteggiati in modo da essere ben visibili. Le colorazioni devono essere stabilite conformemente con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 (ad eccezione di quelle dei marciapiedi, dei piani caricatori, dei picchetti di riferimento, delle apparecchiature di sicurezza e segnalamento, e delle apparecchiature telefoniche) ove ciò non crei confusioni con i colori del segnalamento.

Articolo 12 **Lavori in galleria: illuminazione e temperatura**

(art.14 Legge 191/1974; punto 1.10.8 Allegato IV D.lgs.81/2008)

1. Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari in galleria e ai lavori connessi ai servizi di vigilanza della linea in galleria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 66, 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. I tratti di galleria che i lavoratori debbono percorrere per raggiungere i cantieri di lavoro possono anche non essere illuminati con mezzi di illuminazione fissi quando esistano sentieri pedonali in normali condizioni di percorribilità. Ove l'illuminazione fissa non fosse presente il lavoratore deve poter disporre di almeno due fonti indipendenti di illuminazione portatile.

SEZIONE III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Articolo 13

Applicabilità delle norme del Titolo III del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale e agli impianti e apparecchiature elettriche in ambito ferroviario salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.
2. Ai fini della presente sezione i veicoli ferroviari, come insieme di apparecchiature, rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro di cui al comma 1.

Articolo 14

Rotabili e mezzi d'opera

(artt.18, 19, 22, 23, 24, 26, 27 Legge 191/1974)

1. Con riferimento all'art. 70 del D.lgs. 81/2008, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro si deve assicurare che i veicoli ferroviari siano conformi alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee in materia ferroviaria; alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee di prodotto di riferimento, alle relative Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) ove applicabili, nonché alle pertinenti norme tecniche, standard e disposizioni di sicurezza di settore.
2. Il datore di lavoro con riguardo ai rischi specifici dell'ambito ferroviario deve assicurare che i rotabili rispettino i requisiti di sicurezza indicati nell'allegato 1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 71, comma 4, lettera a) del D.lgs. 81/2008, si considerano conformi ai requisiti di sicurezza i rotabili già in esercizio e quelli non ancora in esercizio i cui contratti di fornitura siano stati stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto - anche se in atto non autorizzati alla messa in servizio - se conformi alle norme vigenti all'atto del contratto;
3. Laddove un rotabile esistente non rispetti uno o più requisiti di sicurezza indicati nell'allegato 1, il datore di lavoro ricorre ad apposite misure mitigative del rischio al fine di garantire una sicurezza equivalente a quella prevista dai predetti requisiti. Qualora ricorrano le condizioni dell'art. 70, comma 2, del D.lgs. 81/2008, i mezzi d'opera devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del decreto stesso.

Articolo 15

Riparazioni e pulizia di rotabili

(art.25 Legge 191/1974; art.26 D.lgs.81/2008)

1. Sull'infrastruttura ferroviaria, le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili devono essere eseguite di regola sui binari specificatamente designati, non interessanti la circolazione dei veicoli e dotati di appositi dispositivi atti a garantire l'indipendenza da quelli di circolazione.
2. Quando ciò non fosse possibile, le suddette operazioni potranno svolgersi anche sui binari di circolazione. In tal caso lo scambio di informazioni tra stazione appaltante e appaltatore di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 deve avvenire tenendo in considerazione le indicazioni stabilite del Gestore dell'Infrastruttura, anche a livello locale, in relazione alle norme vigenti.

Articolo 16

Lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensione

(artt. 28 e 29 Legge n. 191/1974; artt.83, 117 e Allegato IX D.lgs.81/2008)

1. Fermo restando il rispetto delle pertinenti norme tecniche di costruzione delle linee di contatto per trazione elettrica, ai fini della sicurezza elettrica dei lavoratori presenti sui binari, l'altezza minima dal piano del ferro del conduttore di contatto non potrà comunque essere inferiore a metri 4,40.
2. In caso di lavori in ambito ferroviario in prossimità di parti attive non protette di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensione, le relative distanze di sicurezza di cui all'Allegato IX del D.lgs.81/2008 possono essere ridotte ove il datore di lavoro abbia assicurato tutte le seguenti condizioni:
 - a. siano state rispettate le pertinenti norme tecniche per il settore ferroviario;
 - b. sia stata effettuata la valutazione del rischio specifico;
 - c. il personale sia stato adeguatamente informato e formato e, in caso di lavori elettrici, adeguatamente addestrato.
3. In tutti i casi e per tutte le linee ed apparecchiature che non consentano il rispetto delle distanze previste dalla normativa tecnica di settore, i lavori possono essere eseguiti solo dopo aver provveduto alla disalimentazione e messa a terra.

SEZIONE IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 17

Applicabilità delle norme del Capo I del Titolo IV del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sono applicabili ai cantieri temporanei o mobili in ambito ferroviario.

Articolo 18

Applicabilità delle norme del Capo II del Titolo IV del D.lgs. 81/2008

(art. 16 Legge n. 191/1974)

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota in ambito ferroviario.

2. Quando si eseguono lavori su binari in esercizio o nelle immediate adiacenze, che comportino l'occupazione con uomini ed attrezzi dei binari stessi o delle aree immediatamente prospicienti il binario, il datore di lavoro, al fine di assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori al passaggio dei treni, deve predisporre adeguate misure protettive organizzative e strumentali ed informare il personale interessato dell'andamento della circolazione dei treni nel tratto oggetto dei lavori in conformità alle norme per la protezione dei cantieri emanate dal gestore dell'infrastruttura. Nelle linee a doppio binario, anche se il binario interessato dai lavori è uno solo e l'altro è mantenuto in esercizio, l'organizzazione protettiva deve riguardare il passaggio dei treni su ambedue i binari ed il confine tra l'area interessata dai lavori ed il binario in esercizio deve essere chiaramente individuato e reso percepibile dai lavoratori presenti nell'area di lavoro, eventualmente anche con idonee barriere rimovibili.

Il datore di lavoro, in conformità alle norme per la protezione dei cantieri emanate dal gestore dell'infrastruttura, adotta le misure protettive di tipo organizzativo e strumentali in modo che esse siano adeguate alle caratteristiche dei luoghi, alle condizioni meteorologiche, alla specificità delle lavorazioni, alla loro durata, alla loro complessità, alle attrezzature utilizzate, alle velocità di transito dei treni e quant'altro possa influire sulla sicurezza del cantiere rispetto la presenza della circolazione ferroviaria e di parti in tensione. Il datore di lavoro valuterà anche la necessità di chiedere al Gestore dell'infrastruttura di interrompere la circolazione dei treni eventualmente anche sui binari adiacenti l'area interessata dai lavori e, ove i lavori vengano eseguiti senza interruzione di circolazione, il datore di lavoro dovrà coordinarsi con il Gestore dell'infrastruttura al fine di assicurare che il transito dei treni avvenga quando i sistemi organizzativi e strumentali adottati abbiano dato garanzia che il personale impegnato nei lavori abbia sgombrato l'area lasciandola libera da ogni attrezzatura ed in piena efficienza.

La presenza di squadre di lavoro operanti sui binari o nelle immediate adiacenze deve essere, in ogni caso, opportunamente segnalata ai treni provenienti da ambedue i lati.

3. Il gestore dell'infrastruttura emana istruzioni di dettaglio per la protezione dei cantieri nel rispetto delle presenti disposizioni e dei principi generali della sicurezza della circolazione al fine di garantire la protezione dei cantieri contro i rischi derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario.

Le predette disposizioni prevedono in particolare:

- i regimi di esercizio da adottare in relazione alle diverse fattispecie di cantieri di lavoro fissi e mobili;
- i sistemi organizzativi e strumentali tali da garantire che nel caso di cantieri mobili il transito dei treni avvenga quando il personale impegnato nei lavori abbia sgombrato l'area lasciandola libera da ogni attrezzatura ed in piena efficienza;
- le modalità di segnalazione ai treni della presenza di cantieri e di squadre di lavoro operanti sui binari o nelle immediate vicinanze.

Articolo 19 Emergenze

(art.100 comma 6 D.lgs.81/2008)

1. Le previsioni del comma 6 dell'art. 100 D. Lgs. 81/2008, in condizioni di emergenza, si applicano anche per garantire la continuità dell'erogazione del servizio ferroviario.

Articolo 20 Recinzione del cantiere

(art.109 D.lgs.81/2008)

1. Per lavori sulla sede ferroviaria in presenza di particolari condizioni quali estensione del cantiere, tipologia del lavoro, morfologia dei luoghi, durata dei lavori ecc., il datore di lavoro può, in alternativa alla recinzione prevista dall'art. 109 del D.lgs. 81/2008 e nel rispetto delle norme per la protezione dei cantieri emanate dal gestore dell'infrastruttura, delimitare l'area e adottare le necessarie misure integrative e organizzative di salute e sicurezza.

SEZIONE V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 21 Applicabilità delle norme del Titolo V del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo V del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario. Tale segnaletica deve essere posizionata dal datore di

lavoro in modo da non ingenerare equivoci con la segnaletica che regola la circolazione ferroviaria. Il gestore dell'infrastruttura verifica tale posizionamento ai sensi di quanto sopra. Sono ammesse eventuali segnalazioni integrative purché compatibili con le suddette segnaletiche.

**SEZIONE VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Articolo 22

Applicabilità delle norme del Titolo VI del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo VI del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alla movimentazione manuale dei carichi in ambito ferroviario.

**SEZIONE VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

Articolo 23

Applicabilità delle norme del Titolo VII del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo VII del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alle attrezzature munite di videoterminali utilizzate in ambito ferroviario.

**SEZIONE VIII
AGENTI FISICI**

Articolo 24

Applicabilità delle norme del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 sono applicabili alle attività comportanti rischi da esposizione ad agenti fisici in ambito ferroviario.

Articolo 25

Rumore e vibrazioni

(art.197 comma 1, e art.205 comma 2 D.lgs.81/2008)

1. Le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale rispetto ai rischi di esposizione al rumore durante il lavoro e al relativo rispetto del valore limite da esposizione, di cui all'art.197 comma 1 D.lgs.81/2008 - ove, per esigenze dell'esercizio ferroviario, debbano avere efficacia generale ed uniforme, nell'ambito ferroviario, su tutti i lavoratori che svolgano determinate attività

con determinati mezzi ed attrezzature - possono essere richieste, da parte del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria ciascuno per la propria parte di sistema, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Le deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione alle vibrazioni durante il lavoro, di cui all'art. 205 comma 2 D.lgs.81/2008 - ove, per esigenze dell'esercizio ferroviario, debbano avere efficacia generale ed uniforme, nell'ambito ferroviario, su tutti i lavoratori che svolgano determinate attività con determinati mezzi ed attrezzature - possono essere richieste, da parte del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria ciascuno per la propria parte di sistema, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai datori di lavoro che operano con proprio personale a bordo dei treni.

SEZIONE IX SOSTANZE PERICOLOSE

Articolo 26

Applicabilità delle norme del Titolo IX del D.lgs. 81/2008

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE recepita con D.lgs. n. 35 del 27.01.2010 e del relativo allegato Regolamento per il trasporto internazionale per ferrovia di merci pericolose (RID), per la protezione da agenti chimici, da agenti cancerogeni e mutageni e da amianto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai capi I, II e III del Titolo IX del D.lgs. 81/2008. Le disposizioni di cui al capo III in materia di protezione da rischi connessi all'esposizione all'amianto si applicano anche nelle aree ove sia già stato posto in opera pietrisco ove siano ancora presenti pietre verdi con componenti amiantati naturali, di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, al personale addetto ai lavori di manutenzione alla massicciata ferroviaria che comportano movimentazione del relativo pietrisco, ai lavori di demolizione o rimozione della massicciata ferroviaria.

2. Le Unità produttive dei Gestori delle Infrastrutture ferroviarie possono effettuare - con proprio personale addetto alla manutenzione dell'infrastruttura stessa cui abbia fornito adeguata formazione di cui all'art. 258 del D.lgs. 81/2008 - anche i lavori di demolizione o rimozione della massicciata ferroviaria contenenti pietre verdi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 256 commi 2 e seguenti del citato decreto legislativo. Restano fermi tutti gli obblighi connessi allo smaltimento e al trattamento di tali materiali.

SEZIONE X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Articolo 27

Applicabilità delle norme del Titolo X del D.lgs. 81/2008

1. Ove siano presenti rischi da esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, le disposizioni di cui al Titolo X del D.lgs. 81/2008 sono applicabili anche all'ambito ferroviario.
2. Nel trasporto per ferrovia di merci pericolose i datori di lavoro devono inoltre applicare le disposizioni della Direttiva 2008/68/CE e dell'allegato Regolamento per il trasporto internazionale per ferrovia di merci pericolose (RID) recepito nel corpo normativo nazionale con il decreto legislativo n. 35 del 27.01.2010.

SEZIONE XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Articolo 28

Applicabilità delle norme del Titolo XI del D.lgs. 81/2008

1. Ove esistano rischi per la presenza di atmosfere esplosive le disposizioni di cui al Titolo XI del D.lgs. 81/2008 sono applicabili anche nell'ambito ferroviario.
2. Nel trasporto per ferrovia di merci pericolose i datori di lavoro devono inoltre applicare le disposizioni della Direttiva 2008/68/CE e dell'allegato Regolamento per il trasporto internazionale per ferrovia di merci pericolose (RID) recepito nel corpo normativo nazionale con il decreto legislativo n. 35 del 27.01.2010.

Sezione XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 29

Applicabilità delle norme del Titolo XII del D.lgs. 81/2008

1. Le disposizioni di cui al Titolo XII del D.lgs. 81/2008 sono applicabili all'ambito ferroviario.
2. Per gli articoli del decreto legislativo n° 81/2008 cui il presente decreto fa esplicito rimando, le disposizioni sanzionatorie applicabili in caso di inosservanza, sono quelle previste dal medesimo decreto legislativo.

SEZIONE XIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 Vigilanza

(art.35 Legge 191/1974; art.13 comma 2 D.lgs.81/2008)

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in "ambito ferroviario", così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), è di competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e qualunque altro soggetto che opera in ambito ferroviario garantiscono, in relazione alle rispettive competenze, il supporto tecnico-logistico necessario per consentire l'accesso e la mobilità sulle infrastrutture ferroviarie e su rotabili e mezzi d'opera.

Articolo 31 Norme di comportamento del personale

(art.31 Legge 191/1974)

I seguenti rischi specifici dell'ambito ferroviario devono sempre essere oggetto di analisi nella valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.lgs. 81/2008, e devono essere regolati da specifiche norme di comportamento per il personale predisposte dai datori di lavoro:

- rischi da investimento per le persone inviate lungo linea o nei piazzali di stazione per verifiche o esecuzione di lavori;
- rischi connessi con le operazioni di manovra;
- rischi insiti nelle operazioni di aggancio/sgancio di rotabili;
- rischi da elettrocuzione;
- rischi derivanti dagli effetti aerodinamici;
- rischi relativi al trasporto di merci classificate pericolose ai sensi del RID.

ALLEGATO I

REQUISITI TECNICI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEI ROTABILI

GENERALITÀ

Nel presente allegato vengono individuati alcuni rischi specifici dei rotabili, con riferimento alle tipologie di rischi contemplate nel Titolo II e nel Titolo III del D.Lgs. 81/2008, e vengono stabilite le condizioni d'uso, ai quali il datore di lavoro deve accertare la conformità prima che i rotabili siano messi a disposizione dei lavoratori. Per ogni requisito, il datore di lavoro dovrà dimostrare, nel documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 17, comma 1, lettera a), di aver accertato il rispetto delle pertinenti vigenti disposizioni legislative e norme di buona tecnica.

Il datore di lavoro deve accertare che i rotabili, siano in possesso dei relativi certificati di conformità alle norme tecniche nazionali o internazionali applicabili, prima che gli stessi siano messi a disposizione dei lavoratori e che i lavoratori siano stati formati sulle norme d'uso e/o norme manutentive del rotabile definite dal costruttore e/o dall'utilizzatore.

REQUISITI

1. Sicurezza contro le cadute

1.1 *Dispositivi di presa*

Tutte le aree dei rotabili destinate alla sosta di persone in piedi devono essere dotate di idonei avvisi per l'individuazione e l'utilizzo dei dispositivi di presa.

1.2 *Superfici calpestabili*

Le superfici calpestabili negli ambienti di servizio devono essere delimitate e gli ostacoli opportunamente evidenziati onde minimizzare i rischi di caduta (ostacoli quali coprigiunti, soglie, guide di porte scorrevoli, ecc, caratteristiche antiscivolo adeguate all'ambiente, ad esempio: compartimenti, vestiboli, cucine, toilette, gradini di salita, passerelle di intercomunicanti). In particolare deve essere accertato, prima di essere messe a disposizione degli utilizzatori, che le superfici di calpestio siano condizionate in modo da richiudere eventuali aperture (esempio: griglie di ispezione, ecc) o sportelli che possono causare rischi alle persone, inoltre non devono permanere ristagni di liquidi che possano compromettere l'aderenza e/o compromettere le caratteristiche antiscivolo.

Le rifiniture di pavimenti e gradini devono avere caratteristiche anti-caduta.

1.3 *Gradini di accesso ai rotabili.*

In prossimità dei gradini di accesso ai rotabili devono essere presenti appositi pittogrammi schematici sulle modalità di salita o di attenzione riferita al divieto di salita/discesa con treno in movimento, alla circolazione di altri rotabili, all'assenza del marciapiede per evitare accidentali cadute.

1.4 *Porte intercomunicanti*

Le porte intercomunicanti tra vetture devono essere mantenute bloccate quando la passerella è sollevata.

1.5 *Bagagliai, postali ed altri veicoli di servizio*

L'utilizzo della sbarra di sicurezza è consentito solo a rotabile fermo. Con rotabile in movimento la porta di accesso deve essere chiusa e l'eventuale barra di sicurezza messa in opera.

1.6 *Imperiale dei rotabili*

L'accesso all'imperiale dei rotabili, se previsto, deve essere effettuato da personale opportunamente formato e dotato degli strumenti di protezione individuali previsti. Le aree calpestabili devono essere delimitate e mantenute pulite da grasso o altro che riduca l'aderenza e le linee che delimitano le aree calpestabili, mantenute visibili. Tutti gli accessi (botole, portelloni, ecc) e gli eventuali strumenti utilizzabili (scale fioretti, ecc) devono riportare sugli stessi o in prossimità nei relativi vani di ricovero, adeguati avvisi verso i rischi diversi (alta tensione, ecc).

2. Sicurezza contro urti, tagli e schiacciamenti all'interno dei rotabili

- 2.1 Gli attraversamenti (vani porta, intercomunicanti, ecc.) di altezza o larghezza ridotta non devono essere utilizzati per il normale uso del rotabile. L'eventuale utilizzo deve avvenire solo in casi eccezionali e in assenza di percorsi alternativi. Le procedure che disciplinano operazioni in cui è previsto l'utilizzo delle aperture di cui sopra devono contenere appositi richiami e avvisi sulle condizioni dei passaggi.
- 2.2 Tutti i componenti mobili (ante, cassetti di mobili, ecc.) devono essere mantenuti nella posizione di chiuso e bloccato in modo da resistere alle sollecitazioni della propria massa e di quella massima dei prodotti che vi possono insistere con le accelerazioni di esercizio definite dalle pertinenti norme tecniche.
I contenitori o il materiale amovibile presente all'interno di sportelli o vani dedicati deve essere fissato in modo da non recare danno in caso di urto, tenendo conto del contenuto (es. liquidi) e del peso. Gli sportelli che in posizione di aperto interferiscono con l'apertura o la chiusura delle porte utilizzate dalle persone, devono essere mantenuti meccanicamente chiusi.
- 2.3 Al fine di salvaguardare i lavoratori da schiacciamenti accidentali durante l'aggancio dei rotabili gli stessi devono riportare appositi avvisi da tutti i lati nei casi in cui non esista lo spazio libero previsto dalla norma tecnica. Analogo avviso di divieto di introdursi tra due rotabili in movimento dotati di aggancio automatico.
- 2.4 In tutti i casi in cui la tipologia di intervento manutentivo lo consente, il lavoratore deve essere messo in condizioni di lavoro ottimali modificando o integrando le specifiche manutentive in modo da mitigare al massimo i possibili rischi che possono derivare da lavorazioni in vani angusti del rotabile o comunque in condizioni disagiate per il lavoratore.

3. Sicurezza contro dispositivi in movimento

- 3.1 Quando, per necessità di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e cautele. In particolare, deve essere assicurato che tali organi non possano essere azionati da altre persone o mezzi.
- 3.2 Tutti i dispositivi che nel loro movimento sono suscettibili di provocare infortuni, devono essere protetti con idonee schermature o l'accesso in prossimità degli stessi deve essere vietato.
- 3.3 Tutti i dispositivi rotanti suscettibili, in caso di rottura, di andare in "fuga" (frizioni, alberi cinghie, catene di trasmissione moto, ecc.) devono essere protetti con schermature strutturalmente dimensionate per impedire detta fuga o l'accesso in prossimità degli stessi deve essere vietato.

4. Sicurezza contro le scottature

- 4.1 Le procedure d'uso e manutentive di tutti i componenti che durante il loro normale funzionamento possono raggiungere temperature elevate e che possano venire potenzialmente a contatto del personale devono prevedere gli accorgimenti per la loro manipolazione in assenza di rischi di scottature. e di opportuni messaggi di attenzione in prossimità dei componenti.

5. Sicurezza contro gli incendi

- 5.1 I requisiti di sicurezza contro gli incendi sono dettati dalla normativa vigente.

6. Sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi

- 6.1 Le procedure e istruzioni manutentive che interessano componenti soggetti a smontaggio devono assicurare l'individuazione dei punti appropriati per una manipolazione ergonomica.
- 6.2 I componenti soggetti a montaggi e smontaggi, posti in posizione tale che possano essere movimentati da una sola persona, devono avere una massa adeguata, tenendo conto dell'ergonomia nella movimentazione degli stessi e della ripetitività delle operazioni.

7. Sicurezza ergonomica

- 7.1 Le cabine di guida, ivi incluso il banco di guida e tutti gli organi con cui interagisce il macchinista, devono essere conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento. Il datore di lavoro, in base al profilo di utilizzo del rotabile, è tenuto a valutare ed eventualmente adottare procedure specifiche e promuovere modifiche tecniche al fine di limitare le operazioni ripetitive o usuranti.

8. Sicurezza contro il rischio chimico-biologico

8.1 Ai fini dell'igiene e sicurezza dell'acqua erogata dagli impianti idrici presenti nei rotabili, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito elencati.

Le soluzioni progettuali degli impianti idrici devono recepire le indicazioni del documento "Linee guida Europee per il controllo e la prevenzione delle malattie associate alla Legionella" emesso da EWGLI (European Working group for Legionella Infections). In particolare:

- Devono essere evitate soluzioni che consentono il ristagno di acqua lungo il suo percorso.
- L'acqua non deve entrare in contatto con componenti in gomma.
- I materiali ed i componenti devono essere idonei per l'uso in circuiti di acqua destinate al consumo umano;
- Le superfici di contatto dell'acqua (serbatoio, circuito di distribuzione, devono avere caratteristiche anticalcare).

8.2 Le carrozze Bar e/o Ristorante, e la toilette ad uso del relativo personale di servizio, devono essere dotate di impianto idrico conformemente al DPR 26 marzo 1980, n.327 .

La qualità dell'acqua trattata dall'impianto di potabilizzazione deve soddisfare i requisiti definiti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.

8.3 Le bocchette di carico acqua devono essere:

- Posizionate lontano dalle bocchette estrazione reflui degli impianti WC a circuito chiuso;
- Dotate di coperture idonee ad impedire l'ingresso nelle tubazioni dei prodotti presenti nell'aria nelle condizioni di utilizzazione del rotabile (polvere, ecc.).

9. Sicurezza contro il rischio di esplosione

9.1 All'interno delle casse e degli armadi di contenimento delle apparecchiature devono essere presi opportuni provvedimenti atti a evitare la formazione e l'accumulo di miscele esplosive nonché la loro deflagrazione, anche a seguito di eventi accidentali.

9.2 Le casse e gli armadi di contenimento delle apparecchiature di potenza devono prevedere opportune misure per evitare proiezione violenta di materiali in caso di eventuali esplosioni all'interno di essi.

10. Sicurezza contro il rischio elettrico

10.1 Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i seguenti rischi di natura elettrica e correlati, osservando le disposizioni delle pertinenti norme tecniche:

- contatti accidentali con gli elementi sotto tensione, considerando in particolare la presenza di acqua (ambienti destinati alla ristorazione), umidità o condensa, la presenza ed il mantenimento di adeguata messa a terra, la messa in tensione di elementi sui quali vi possono essere lavori in corso;
- incendio e scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio;
- temperature pericolose;
- rischi di sovraccarico all'atto di interruzione automatica della corrente;
- rischi connessi al grado di preparazione del personale.

11. Sicurezza contro i rischi derivanti da campi elettromagnetici

11.1 Fermo restando il rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di campo elettromagnetico, rispetto all'esposizione dei lavoratori, è definita, in applicazione dell'art.209 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dallo standard europeo del Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) EN 50500, vigente in materia.

12. Sicurezza elettrica delle sottostazioni elettriche ambulanti, dei carri alimentatori e dei carri filtro

12.1 Per mettere in tensione le sottostazioni elettriche ambulanti, i carri alimentatori ed i carri filtro, in postazioni esterne ai recinti di sottostazioni elettriche fisse, si devono realizzare, sia pure in via provvisoria, apposite recinzioni in muratura o metalliche analoghe a quelle richieste per le sottostazioni elettriche fisse.

12.2 Gli accessi ai recinti devono essere tenuti chiusi a chiave e le recinzioni vanno munite di cartelli monitori.

12.3 Tutte le chiavi di accesso ai recinti ed ai locali delle sottostazioni elettriche ambulanti, dei carri alimentatori e dei carri filtro, debbono essere custodite dal personale autorizzato.